

**DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL RUOLO DI DIREZIONE ARTISTICA
PER LA PRODUZIONE DELLA 73° STAGIONE LIRICA 2021**

Con la presente scrittura privata in duplice originale con ogni effetto di legge tra:

l'Ente Luglio Musicale Trapanese - Teatro di Tradizione,
con sede in Trapani (TP), Largo San Francesco di Paola n. 5,
Codice Fiscale/P.Iva: 01141350817,
in persona del suo Consigliere Delegato/Legale rappresentante, Matteo Giurlanda,
qui di seguito indicato come "E.L.M.T."

e

e il Sig. BELTRAMI MATTEO
Nato a Genova (GE) il 19/12/1975 C.F.: BLT MTT 75T19 D969X
P.Iva: 04658840964 - Nazionalità Italiana
Residente in Milano Cap 20127 Via Soperga n. 39

Documento di identità: Carta d'Identità rilasciata dal Comune di Milano n. CA77064EL
in data 01/07/2019 scadenza 19/12/2029
qui di seguito indicato come "Professionista"

PREMESSO

- che per l'Ente è in itinere la Stagione Lirica 2021, i cui relativi adempimenti sotto il profilo della gestione artistica attengono alle specifiche competenze della figura del **DIRETTORE ARTISTICO**;
- che l'Ente non è in possesso di adeguate figure professionali nel proprio organico stabile e, che pertanto, è necessaria l'assistenza del professionista all'uopo competente;
- che dovrà predisporre il progetto artistico annuale relativo all'attività da programmare per l'anno 2021, nonché per la redazione della relazione artistica da inviare al MiBACT, per la domanda di contributo annuale;
- che l'Ente, , pertanto, non può privarsi di una figura indispensabile per il Teatro di Tradizione riconosciuto dal MiBACT giusta Legge 800/67, art. 18 del DM 27/07/2017 e 30/12/2020 e ritenuta necessaria per un efficiente ed efficace funzionamento dell'Ente stesso;
- che il M° Matteo Beltrami, Direttore d'Orchestra, è in possesso di notevole competenza e di grande e comprovata esperienza artistica, come da curriculum vitae presentato;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'E.L.M.T., nella seduta del 16 gennaio 2021, ha deliberato l'affidamento dell'incarico di Direzione Artistica al M° Matteo Beltrami da svolgere nell'ambito della propria Stagione Lirica per l'anno 2021, con l'onere di predisporre i progetti FUS, FURS ed eventuali misure e/o azioni a cui si potrà candidare l'Ente;
- che E.L.M.T. ha chiesto al professionista la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di DIREZIONE ARTISTICA per la programmazione della 73° Stagione Lirica 2021;
- che il Professionista si è dichiarato disponibile ad accogliere la proposta dell'E.L.M.T., partecipando alla produzione che dovrà svolgersi nell'ambito della 73° Stagione Lirica 2021;
- che l'istanza FUS, per i Teatri di Tradizione, dovrà essere inviata al MiBACT, ai sensi del D.M. 27/07/2017 e DM 30/12/2020 entro e non oltre, il 25 Marzo 2021.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra, meglio generalizzate,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

- Natura del rapporto -

Art. 1 – Il presente incarico di Direttore Artistico non costituisce rapporto di lavoro subordinato, bensì prestazione di lavoro autonomo, perché prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2222 e 2230 e seguenti del C.C., in quanto:

- La posizione del prestatore d'opera è di autonomia e piena discrezionalità, in merito al modo o al tempo di organizzazione della propria attività (naturalmente nei limiti imposti dal presente contratto e della natura della prestazione);
- L'oggetto della prestazione dell'attività è costituito come meglio specificato nel successivo articolo, dal risultato dell'attività del prestatore d'opera intellettuale;
- La prestazione d'opera viene realizzata dal professionista anche con l'impiego di mezzi propri.

- Oggetto e durata della scrittura -

Art. 2 – Il Direttore artistico, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e controllo svolte dagli organi di governo, è responsabile della gestione, direzione, programmazione, attuazione e rendicontazione dell'attività di cui all'art. 4 dello statuto sociale dell'Ente, con particolare riferimento alla programmazione gestione ed attuazione delle rappresentazioni liriche, sinfoniche, concertistiche, di prosa, balletti ed ogni altra attività ivi prevista.

- 1) In particolare dovrà proporre e predisporre il/i progetto/i artistico-finanziario da sottoporre all'approvazione del CdA dell'Ente, con particolare riferimento al progetto annuale MiBACT e/o altri Ministeri e/o Enti per le richieste di finanziamento;
- 2) Avviare e concludere gli accordi ed i contratti con le compagnie e/o i singoli artisti inseriti nella programmazione garantendone la congruità dei compensi, oltre che, con la qualità della tradizione dell'Ente e la sostenibilità dei costi, diretti ed indiretti, nel limite delle spese impegnate, nonché dei vincoli posti dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo (MiBACT), al fine dell'ammissione, ai finanziamenti ad al mantenimento e conservazione dello status di Ente Lirico Teatro di Tradizione;
- 3) Assumere l'obbligo di vigilare sull'allestimento di ogni spettacolo, per tutta la durata dello stesso, quale incaricato dell'Ente per ogni ogni necessità delle produzioni ospitate; segnalare agli Organi di Governo dell'Ente le eventuali carenze di tipo tecnico o strutturale che potrebbero compromettere la qualità, o addirittura, lo svolgimento degli spettacoli;

Il presente contratto avrà validità dalla data di nomina giusto Cda del 16/01/21 e fino al 17/04/2021, per l'affidamento dell'incarico da svolgere nel ruolo di DIREZIONE ARTISTICA da svolgere nell'ambito della 73° Stagione Lirica 2021.

- Compenso e tracciabilità dei flussi -

Art. 3 - L'E.L.M.T. si obbliga a corrispondere a Professionista, quale compenso per la prestazione artistica oggetto del presente contratto, la somma complessiva di € **3.000,00 (tremila/00)** mensili, comprensivi di oneri cui la prestazione professionale è assoggettata per Legge.

Si riconosce, altresì, un budget, per mesi tre, non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) per eventuali missioni autorizzate, per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute e debitamente e documentate con validi documenti fiscali di legge.

Il suddetto compenso verrà liquidato dall'E.L.M.T., in due tranches di cui una in acconto entro il 31/03/2021 e un'altra a conclusione del presente contratto, ad esecuzione avvenuta della prestazione, e comunque dopo la riscossione, da parte dell'E.L.M.T. dei saldi dovuti dagli enti sovventori la manifestazione artistica per cui si è scritturati, mediante bonifico bancario e previa presentazione di fatture e documenti attestanti le spese sostenute nel limite di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

B

M.G.

Art. 4 – Per tutto quanto attiene ai compensi previsti dalla presente scrittura, si riconosce la validità delle norme valutarie e tributarie vigenti in Italia.

Art. 5 – In relazione al trattamento previdenziale da applicare alla prestazione di cui al presente incarico, il Professionista, dichiara sotto la propria responsabilità, di essere iscritto alla cassa previdenziale Inps ex Enpals.

- Inadempimenti e clausole penali -

Art. 6 – Sono, altresì, cause di risoluzione del contratto:

- a. l'inadempimento volontario delle obbligazioni di cui al presente contratto nonché il rifiuto di collaborare, al fine della corretta esecuzione delle prestazioni da esso previste, con la dirigenza e il personale dell'E.L.M.T. oltre che, con gli altri artisti scritturati e il personale impiegato per la realizzazione della produzione di cui sopra;
- b. la malattia o altro impedimento che colpisca la persona dell'Artista anche se determinati da causa non imputabile a quest'ultimo, qualora non gli consenta di adempiere alle sue prestazioni. L'Artista è tenuto a comunicare all'E.L.M.T. la propria malattia ovvero il proprio impedimento nei termini di legge. La malattia dovrà essere certificata da idoneo certificato medico. All'uopo, l'Artista dovrà sottoporsi, ad eventuale richiesta della Direzione Amministrativa dell'E.L.M.T. a visita medica a cura di un medico di fiducia dell'Ente stesso;

Il giudizio sulla sussistenza delle predette cause di risoluzione del contratto è di esclusiva spettanza del Consigliere Delegato dell'E.L.M.T. che ne darà tempestiva comunicazione al Professionista ed informerà gli Uffici amministrativi dell'E.L.M.T. medesimo per gli adempimenti consequenziali. Nell'ipotesi di cui al punto sub a) la presente scrittura artistica sarà risolta per inadempimento del Professionista dietro semplice comunicazione dell'intenzione dell'E.L.M.T. di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nello stesso contratto; in tale evenienza, l'E.L.M.T. potrà agire per ottenere il risarcimento in caso di malattia o altro impedimento incolpevole del Professionista.

- Clausole risolutive e condizioni di efficacia -

Art. 7 – Fermo restando quanto specificato dal precedente art. 5), l'esecutività del presente contratto è subordinata all'ottenimento del visto di congruità del compenso pattuito, da parte del Consigliere Delegato e al visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, da parte del responsabile dell'ufficio amministrazione dell'Ente, da apporre in calce al contratto. La mancata apposizione anche di uno solo di tali "visti" per ragioni di obiettiva rilevanza sarà tempestivamente comunicata alla controparte e determinerà la risoluzione contrattuale e di pieno diritto; in tal caso, la controparte non potrà reclamare alcunché, sotto qualsiasi aspetto, previsto o meno dalla presente scrittura.

La validità del presente contratto, è sottoposto a clausola risolutiva espressa consistente nell'effettiva non realizzazione delle produzioni indicate; pertanto, qualora detta condizione si avverasse, il presente contratto si intenderà risolto.

La Direzione Artistica, si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ai periodi lavorativi, e/o annullare le predette manifestazioni, per sopraggiunte nuove disposizioni derivanti da DPCM o ordinanze regionali riguardanti il Sars2 - Covid 19.

- Clausole di inconfiribilità e/o incompatibilità-

Art. 8 - L'Artista dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di inconfiribilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs 8 aprile 2013, n. 39, di cui ha preso visione.

In particolare, ai fini delle cause di inconfiribilità, dichiara:

- di non aver riportato condanna, anche in sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.lgs 39/2013);



- di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.4 del D.lgs 39/2013;
- di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.7 del D.lgs 39/2013;

Ai fini delle cause di incompatibilità dichiara:

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9 del D.lgs 39/2013;
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.11 del D.lgs 39/2013;
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.12 del D.lgs 39/2013;
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.13 del D.lgs 39/2013;
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.13, comma 2 e comma 3 del D.lgs 39/2013;

- Disposizioni generali -

Art. 9 - È espressamente vietata ed assolutamente non valida ogni modificazione o correzione dei patti contenuti nella presente scrittura, che non sia apportata in forma scritta e firmata da entrambe le parti.

- Trattamento dati personali -

Art. 10 - L'Artista autorizza l'E.L.M.T. all'utilizzo dei dati personali comuni e sensibili, così come definiti dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

- Disposizioni finali -

Art. 11 - Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto, le parti si impegnano a rispettare le norme vigenti oltre che le disposizioni del Codice Civile ad esso applicabili.


Art.12 - Per eventuali controversie che possano insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, applicazione o in conseguenza del presente contratto, è competente il Foro di Trapani.


Letto, confermato, siglato in ogni pagina e sottoscritto.

Trapani li, 18/01/2021

IL PROFESSIONISTA

PER L'ENTE





Il Consigliere Delegato


Dr. Matteo Giurlanda


 u.g.

I contraenti dichiarano di approvare quanto sopra scritto e di confermare, senza riserve di sorta, dopo attenta lettura, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., l'accettazione di tutte le condizioni convenute, con particolare riferimento agli obblighi contrattuali di cui ai precedenti artt. 3), 5), 6), 8), 9), 11), 12).

IL PROFESSIONISTA

PER L'ENTE





Il Consigliere Delegato

Dr. Matteo Giurlanda

 m.p.